



Regolamento per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in attuazione dell'art. 4 comma 2 del DL 8 agosto 2013, n. 91 come sostituito dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112

[D.R. Prot. n. 752/2015 del 11 giugno 2015 - Emanazione](#)

Articolo 1
Finalità

1. La finalità del presente Regolamento è quella di individuare le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in conformità alle disposizioni di legge e alla "Linee d'indirizzo dell'Università di Pisa sull'accesso aperto".

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
- a) per "accesso aperto": una forma di pubblicazione digitale on line e gratuita di un contributo della letteratura scientifica, attraverso cui l'autore stabilisce a priori, utilizzando licenze Creative Commons, i diritti che vengono concessi all'utente;
 - b) per "autore": il personale, di ruolo e non di ruolo dell'Ateneo, autore di un contributo della letteratura scientifica;
 - c) per "contributo": ogni articolo pubblicato su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue;
 - d) per "Archivio Istituzionale": l'archivio di Ateneo destinato al deposito e alla pubblicazione dei contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati, interoperabile secondo i protocolli internazionali;
 - e) per "Versione digitale editoriale": la versione digitale del contributo editata e pubblicata dall'editore;
 - f) per "embargo": il periodo in cui i contributi sono mantenuti ad accesso chiuso, ovvero accessibile ai soli fini autorizzati dalla normativa vigente;
 - g) per "ricerca finanziata con fondi pubblici", la ricerca realizzata grazie ad un contributo economico di un organismo pubblico, comprese l'Università di Pisa e l'Unione Europea.

Articolo 3
Pubblicazione obbligatoria

1. I risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici per una quota pari o superiore al 50 per cento devono essere pubblicati tramite l'accesso aperto quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue.
2. L'accesso aperto si realizza:
- a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro nell'Archivio Istituzionale dell'Ateneo, secondo le stesse modalità, terminato l'embargo, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Sono fatte salve disposizioni diverse relative ai tempi di ripubblicazione nell'Archivio Istituzionale dell'Ateneo eventualmente previste da contratti finanziati dall'Unione Europea o da altri enti e istituzioni internazionali.

Articolo 4 Modalità di pubblicazione

1. Le modalità di pubblicazione dei contributi nell'Archivio Istituzionale sono definiti con provvedimento del Direttore generale in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della "Linee d'indirizzo dell'Università di Pisa sull'accesso aperto".

Articolo 5 Risorse strumentali e umane

1. L'Università di Pisa persegue le finalità dell'accesso aperto attraverso l'istituzione e la manutenzione di un Archivio Istituzionale opportunamente reso interoperabile con il Catalogo dei Prodotti della Ricerca, il Sito Docente del Miur e l'Anagrafe Nazionale della Produzione Scientifica. L'Archivio Istituzionale rispetta i criteri di interoperabilità previsti dai protocolli internazionali.

2. L'Università di Pisa assicura adeguato sostegno allo sviluppo dell'accesso aperto anche mediante la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro e con idonea attività di formazione e aggiornamento rivolta al proprio personale.

Articolo 6 Politica di pubblicazione

1. Gli articoli inseriti dall'autore nell'Archivio istituzionale a partire da giugno 2015 devono essere comprensivi di:

- metadati dell'articolo;
- copia digitale nella versione consentita dall'editore per la diffusione ad accesso aperto, fruibile senza scopo di lucro e nel rispetto della paternità morale dell'articolo;
- tutte le informazioni richieste dalla modalità grafica dell'Archivio stesso;
- indicazione della fonte di finanziamento;
- licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad accesso aperto a favore dell'Università di Pisa (Allegato A);
- licenza CC che regoli specifici diritti d'uso sul contributo a favore degli utenti.

Articolo 7 Assistenza e monitoraggio

1. L'Università di Pisa assicura l'assistenza agli autori riguardo:
 - a) alle procedure di deposito relativamente agli aspetti tecnici legati ai sistemi operativi;
 - b) alle verifiche delle politiche editoriali relative ai singoli contributi;
 - c) alla validazione dei metadati descrittivi dell'articolo.
2. Queste funzioni sono assicurate da apposito un Gruppo di lavoro dell'Ateneo.

Articolo 8
Disposizioni transitorie

1. Il deposito della pubblicazione sarà possibile a partire da giugno 2015.
Sarà attivata una fase di test da giugno a dicembre 2015.

Articolo 9
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito internet di Ateneo.

1. GARANZIE

1.1. L'Autore dichiara e garantisce che l'Opera messa a disposizione in accesso aperto, tramite l'Archivio istituzionale dell'Università di Pisa è originale e di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale dell'Opera e dei diritti d'uso sulla medesima che sono concessi all'Università attraverso il presente accordo.

1.2 L'Autore dichiara altresì che l'Opera non viola alcun diritto di terzi.

L'Autore dichiara l'originalità delle opere cui ineriscono i diritti oggetto di concessione, manlevando l'Università da ogni eventuale responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera.

1.3 Qualora l'Opera sia stata commissionata, sponsorizzata o finanziata, l'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal contratto relativo.

1.4 Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, con l'accettazione dell'accordo, dà prova di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. co-autori) sull'Opera che viene messa a disposizione in accesso aperto nell'Archivio istituzionale dell'Università di Pisa per le finalità previste dalle linee d'indirizzo dell'Ateneo, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni.

In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria.

Qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso e formuli specifica richiesta motivata, l'Università, valutata la richiesta, si riserva di procedere alla rimozione dell'Opera o ad impedirne l'accessibilità, ai sensi del successivo punto 4. L'Autore ha facoltà di dare prova del consenso degli altri coautori, ove già acquisito.

2. CONCESSIONE DEI DIRITTI DI USO DELL'OPERA (C.D. LICENZA)

Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nel presente accordo, l'Autore concede all'Università una licenza d'uso per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva, libera da royalty, non cedibile, revocabile in qualsiasi momento, per scopi non commerciali e di durata pari a quella del diritto d'autore applicabile all'Opera, che autorizza l'Università ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:

- mettere a disposizione l'Opera nella migliore versione possibile in full text (compreso il sommario/abstract e i metadati bibliografici), al fine di consentirne ai terzi la fruizione (c.d. accesso aperto) attraverso il portale web dell'Archivio istituzionale dell'Università di Pisa, ove ciò sia possibile, in conformità:

- ✓ alle disposizioni di legge in materia di copyright ed alle altre norme di legge che escludano o limitino l'accessibilità dell'Opera e la conoscibilità pubblica del contenuto (anche solo parziale);
- ✓ ai contratti stipulati con gli editori;

- ✓ alle forme di utilizzo e alle finalità previste dalla policy d'Ateneo;
- memorizzare, adattare o trasformare l'e-print in formati anche diversi da quelli conosciuti, al fine di garantirne la conservazione e l'accessibilità nel tempo da parte degli eventuali nuovi sistemi informatici, a meno che l'Autore non faccia presente la necessità di applicare restrizioni particolari; inserire le notizie bibliografiche dell'Opera nei portali web internazionali dedicati agli e-print in modo che la citazione dell'Opera rimanga sempre visibile.

3. RISERVE. RISOLUZIONE

3. 1 L'Università si riserva il diritto:

- di rimuovere l'Opera o di impedire l'accessibilità per ragioni legali, amministrative o tecniche;
- di non esercitare, in rappresentanza dell'Autore, alcuna eventuale azione legale per violazione di diritto d'autore sull'Opera;
- di riprodurre e comunicare l'Opera in un formato o con un software diverso da quello con cui essa è stata originariamente realizzata al fine di garantirne la conservazione e l'accessibilità nel tempo da parte degli eventuali nuovi sistemi informatici.

L'Università non è responsabile di eventuali perdite o danneggiamenti degli e--print memorizzati nell'Archivio Istituzionale dell'Università di Pisa, pur impegnandosi a garantire la massima cura nella conservazione degli stessi.

3. 2 L'Autore si impegna a fornire informazioni vere e complete circa la paternità e l'originalità dell'Opera messa a disposizione in accesso aperto tramite l'Archivio Istituzionale dell'Università di Pisa.

Nell'ipotesi in cui non siano state fornite informazioni veritiere o vengano accertate violazioni dei diritti di autore del terzo effettivo titolare dell'Opera, l'Università si riserva di adottare ogni iniziativa o azione ritenuta opportuna.

4. VARIE

L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni del presente accordo, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificata nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

In nessun caso i termini e le disposizioni di cui al presente accordo possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate.

L'Autore non sarà vincolato da alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione proveniente dall'Università.

Il presente accordo non può essere modificato senza il mutuo consenso scritto dell'Autore e dell'Università.